

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che con i commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria)  
Componente patrimoniale, dovuta dal possesso di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili)  
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti)  
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamata la propria deliberazione n. 27 del 27 Maggio 2014, con la quale è stata istituita e fatta propria l'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina IMU – TASI – TARI e contestualmente è stato approvato il relativo Regolamento ai sensi di quanto stabilito dai commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.ii.;

Visti i commi 651 e 652 art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 che stabiliscono che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare e la tariffa stessa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Dato atto che il comma 683 art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Atteso che con propria deliberazione n. XX in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano finanziario per l'anno 2019, redatto dal Consorzio Medio Novarese;

Dato atto che è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della TARI tributo servizio rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dal comma 683 art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, come previsto dal nuovo Piano Finanziario della Società Medio Novarese Ambiente S.p.A., affidataria in house del servizio di raccolta;

Atteso che sono stati adottati i criteri per la suddivisione dei complessivi costi da coprire per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani con attribuzione del 65,83% degli stessi alle utenze domestiche

e del 34,17% alle utenze non domestiche anche in funzione della vocazione turistica della città e più precisamente in base alla notevole produzione di rifiuti raccolti e smaltiti determinati dall'afflusso turistico nel periodo estivo e nelle giornate festive e prefestive, non riconducibili all'utenze domestiche;

Atteso che, a norma dell'art.6, comma 2, del citato DPR 158/99, gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, mentre gli enti non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 DPR cit.;

Atteso che gli emendamenti al DDL STABILITA' per l'anno 2019 presentati al Senato consentono anche per l'anno 2019, di provvedere all'adozione di coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato, si provvede ad una rideterminazione delle misure tariffarie avvalendosi dei disposti di cui alla tabella 4a allegata al DPR 158/1999 e contenente gli intervalli di produzione Kg./mq. per le utenze non domestiche;

Dando atto, pertanto in base al comma 652 art. 1 della Legge 147/13, necessita provvedere all'adozione di coefficienti alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato, si provvede alla determinazione dei coefficienti minimi, al fine, tenuto conto dei quantitativi di rifiuto smaltiti annualmente, di determinare un coefficiente di produzione del rifiuto per i locali domestici maggiormente aderente alla realtà cittadina e nel rispetto del disposto di cui all'art. 49, comma 10 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22, il quale prevede che, nella modulazione della tariffa, siano assicurate agevolazioni per le utenze domestiche;

Atteso che si è ritenuto fissare per le utenze domestiche tariffe differenziate in base al principio "chi inquina paga" come previsto dal comma 652 art. 1 della Legge 147/13 e sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;

Dato che per le utenze non domestiche le tariffe sono state determinate per categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, categorie già adottate in annualità precedenti comunque tenendo conto delle categorie per le utenze non domestiche previste dal D.P.R. n. 158 del 1999;

Visti gli articoli da 23 a 26 del Capitolo 4 del già citato Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), che disciplinano le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni;

Visto pertanto il comma 3 l'articolo 32 del capitolo 4 del richiamato Regolamento per la disciplina della IUC, che stabilisce le date di pagamento in tre rate scadenti 17 giugno, 16 settembre e 16 dicembre consentendo altresì il pagamento in unica soluzione in data 17 giugno;

Atteso che a norma del comma 666 art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza;

Vista la propria deliberazione n. **XX** con la quale è stato approvato il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2019, dal quale risulta un costo di € 2.315.192,98 e che con la stessa è stato dato atto che detta somma sarà introitata alla tipologia 1.101 "Imposte tasse e proventi assimilati" piano finanziario di V livello "E.1.01.01.61.001 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" Bilancio finanziario di previsione 2019 -2021 in corso di predisposizione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi degli artt. 49 e 147 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato;

Visto il parere di regolarità contabile da parte della Responsabile di posizione organizzativa in ruolo presso il servizio "Gestione risorse finanziarie ed assicurazioni";

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

### **DELIBERA**

- 1) Di adottare per l'anno 2019 le tariffe della componente TARI Tributo servizio rifiuti così come riportate nella tabella A per le Utenze Domestiche e nella Tabella B Utenze non Domestiche
- 2) Di dare atto che la misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;
- 3) Di dare atto che le scadenze del versamento della TARI sono il 17 giugno, 16 settembre e 16 dicembre dando altresì atto che è consentito il versamento in unica soluzione in data 17 giugno, previsto dal vigente Regolamento comunale IUC Capitolo 4 TARI art. 32 comma 4;
- 4) Di dare infine atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia, quantificabile in € 115.759,65 da iscrivere alla tipologia 0200 - Entrate per conto terzi piano finanziario di V livello "E.9.02.05.01.001 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi del Bilancio finanziario di previsione 2019 -2021 in corso di predisposizione.

Successivamente;

Attesa l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto atto propedeutico alla predisposizione del bilancio finanziario di previsione 2019-2021 in corso di predisposizione.

**Tabella A**  
**TARiffe UTENZE DOMESTICHE (abitazione e relative pertinenze)**

<b>Nucleo Familiare Numero Componenti</b>	<b>(€/mq/anno)</b>
<b>1</b>	<b>1,560</b>
<b>2</b>	<b>1,701</b>
<b>3</b>	<b>1,815</b>
<b>4</b>	<b>1,928</b>
<b>5</b>	<b>2,051</b>
<b>6</b>	<b>2,212</b>
<b>7 o più</b>	<b>2,250</b>

**Tabella B**  
**TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>Categoria</b>	<b>Attività</b>	<b>(€/mq/anno)</b>
<b>101</b>	<b>MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO</b>	<b>1,427</b>
<b>102</b>	<b>CINEMATOGRAFI E TEATRI</b>	<b>0,974</b>
<b>103</b>	<b>AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA</b>	<b>1,474</b>
<b>104</b>	<b>CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI E IMPIANTI SPORTIVI</b>	<b>2,193</b>
<b>105</b>	<b>STABILIMENTI BALNEARI</b>	<b>1,049</b>
<b>106</b>	<b>ESPOSIZIONI, AUTOSALONI</b>	<b>1,153</b>
<b>107</b>	<b>ALBERGHI CON RISTORANTE</b>	<b>3,800</b>
<b>108</b>	<b>ALBERGHI SENZA RISTORANTE</b>	<b>2,703</b>
<b>109</b>	<b>CASE DI CURA E RIPOSO</b>	<b>3,006</b>
<b>110</b>	<b>OSPEDALI</b>	<b>3,157</b>
<b>111</b>	<b>UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI</b>	<b>3,459</b>
<b>112</b>	<b>BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO</b>	<b>1,550</b>
<b>113</b>	<b>NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIE, FERRAMENTA E BENI DUREVOLI</b>	<b>3,204</b>
<b>114</b>	<b>EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE</b>	<b>3,885</b>
<b>115</b>	<b>NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO</b>	<b>1,919</b>
<b>117</b>	<b>ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCHIERE, BARBIERI ESTETISTI</b>	<b>3,431</b>
<b>118</b>	<b>ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICI, FABBRI ED ELETTRICISTI</b>	<b>2,476</b>
<b>119</b>	<b>CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO</b>	<b>3,346</b>
<b>120</b>	<b>ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE</b>	<b>1,739</b>
<b>121</b>	<b>ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI</b>	<b>2,183</b>
<b>122</b>	<b>RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB</b>	<b>20,302</b>
<b>124</b>	<b>BAR, CAFFE', PASTICCERIA</b>	<b>13,677</b>
<b>125</b>	<b>SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI GENERI ALIMENTARI</b>	<b>6,389</b>
<b>126</b>	<b>PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE</b>	<b>5,539</b>
<b>127</b>	<b>ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO</b>	<b>24,650</b>
<b>130</b>	<b>DISCOTECHE, NIGHT CLUB</b>	<b>3,951</b>

